



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 31-01-2017

Oggetto: D.Lgs.14/3/2011, n. 23 e D.L. 6/12/2011, n. 201 - Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni - Anno 2017

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Trentuno del mese di Gennaio, alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze del Palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti	Assenti
BETTOLLINI JURI LANARI CHIARA COTTINI MARIO MICHELETTI ANDREA MASCI DANIELA VANNUCCINI MARCO MARCHINI SARA AGOSTINELLI SIMONE ANNULLI GIANLUCA MARTINOZZI BONELLA SCARAMELLI LUCA LOTTARINI DARIA	CIPPITELLI BRUNA
Presenti: 12	Assenti: 1
Assegnati: 13	In carica: 13

Presiede l'adunanza BETTOLLINI JURI in qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott. Cosmi Emanuele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 703, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'anticipazione sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 707, della L. 24/12/2013, n. 147, con il quale sono stati modificati l'art.8 del D. Lgs. 23/2011 e l'art. 13 del D. L. 201/2011, prevedendo in particolare la non applicazione dell'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1, comma 708, della L. 24/12/2013, n. 147, con il quale si è stabilito che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, del D. L. 201/2011;

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D. L. 6/12/2011, n. 201, rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97, concernente l'attribuzione della potestà regolamentare generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 5/5/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 medesimo, come convertito in legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato da ultimo dalla L. 28/12/2015, n. 208, la base imponibile è ridotta del 50% per:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati accatastrati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati accatastrati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;
 - e) 55 per i fabbricati accatastrati nella categoria catastale C/1;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze e il Comune può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della legge della legge 24/12/2012, n. 228, è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- ai sensi dei commi 640 e 677, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, la determinazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile deve rispettare il vincolo in base al quale la loro somma non può superare l'aliquota massima consentita per l'IMU al 31/12/2013, pari al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con la possibilità, anche per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 28, della L. 28/12/2015, n. 280, come modificato dalla L. 11/12/2016, n. 232, art. 1, comma 42, di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, l'incremento delle aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille rispetto all'aliquota massima del 2,5 per mille e al limite del 10,6 per mille sopra riportato, a condizione di finanziare detrazioni d'imposta per le abitazioni principali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come sostituito comma 707, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come modificato da ultimo dalla L. 28/12/2015, n. 208, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come modificato da ultimo dalla L. 28/12/2015, n. 208, l'IMU non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come integrato dal D. L. 28/3/2014, n. 47, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che ai sensi del comma 6/bis, art. 13, del D.L. 201/2011, aggiunto dalla L. 28/12/2015, n. 208, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal comune ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, è ridotta al 75%;

Richiamato altresì l'art.2 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, 201, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato l'art. 1, comma 13, della L. 28/12/2015, n. 208, in base al quale a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993;

Preso atto che il Comune di Chiusi è classificato interamente comune montano o collinare dalla circolare n. 9 del 14/6/1993 e pertanto i terreni agricoli sono esentati dall'imposta;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/3/2016, di determinazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2016;

Preso atto che l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11/12/2016, proroga il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie, previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, anche per l'anno 2017;

Atteso che sulla base della normativa richiamata è volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote:

- a) Aliquota di base 1,06%;
- b) Aliquota dello 0,37% per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Ritenuto opportuno stabilire, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, che i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera b). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verificano variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto, l'art. 1, comma 454, della Legge n. 232 del 11/12/2016, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno efficacia fin dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28/2/2014 circa le procedure di trasmissione telematica delle deliberazioni di tariffe e regolamenti;

Visto il parere favorevole n° 1 in data 5/1/2017 del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 1 in data 03-01-2017;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati in calce alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 3 (Martinozzi, Lottarini, Scaramelli) resi nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:
 - a) Aliquota di base 1,06%;
 - b) Aliquota dello 0,37% per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. Di confermare nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
3. Di confermare, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, che i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera b). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verificano variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
4. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, commi 13/bis e 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214.

Quindi, con separata votazione, successivamente il Consiglio, con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 3 (Martinozzi, Lottarini, Scaramelli) resi nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.-

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Il **Sindaco** anticipa che sui punti all'ordine del giorno dal n° 3 al n° 7 la maggioranza non intende aprire il dibattito in quanto si tratta di delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio.

Il Consigliere di minoranza **Luca Scaramelli** prende atto che si tratta di delibere dal contenuto prevalentemente tecnico, ma facendo parte degli atti collegati al bilancio il voto del gruppo "Possiamo, Sinistra per Chiusi" è contrario.

SEGUE VOTAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDC - 1 - 2017

Oggetto: D.Lgs.14/3/2011, n. 23 e D.L. 6/12/2011, n. 201 - Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni - Anno 2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione N°1 DEL 03-01-2017

Chiusi, lì 03-01-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to SOCCIARELLI MARCO

L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDC - 1 - 2017

Oggetto: D.Lgs.14/3/2011, n. 23 e D.L. 6/12/2011, n. 201 - Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni - Anno 2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione N°1 DEL 03-01-2017

Chiusi, lì 10-01-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to FRANCESCA CASERTA

L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to BETTOLLINI JURI

Il Segretario generale
f.to dott. Emanuele Cosmi

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale informatico, esente da bollo,
per uso amministrativo.

Chiusi, lì _____

Il Segretario generale
dr. Emanuele Cosmi